

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Commissione d'Appello Federale

- Sezione distaccata Lombardia -

Il Presidente,

- visto il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. BALAMUND cod. aff. 010050493, con il quale si chiede la riforma parziale del provvedimento adottato dal Giudice Unico Provinciale di Torino (comunicato n. 12 del 02.02.11, delibera n. 1, gara 1357/1DFD), previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento ex art. 29 comma primo del Regolamento Giurisdizionale;
- ritenuto sussistere i gravi motivi, in relazione all'entità della sanzione comminata a soggetti che esercitano attività in qualità di tesserati Fipav in più ambiti;
- considerata la non manifesta infondatezza del ricorso;
- visti gli artt.li 28 e 29 del Regolamento Giurisdizionale,

SOSPENDE

L'esecutività del provvedimento in epigrafe adottato dal GUP di Torino con riserva di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso con separato provvedimento.

Si comunichi a mezzo fax o posta elettronica alla società ricorrente, al Procuratore Federale e al GUP di Torino.

Milano, 10.02.11

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

